



# COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 –  
Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

**SEGRETERIA GENERALE**

**SEGRETERIA GENERALE**

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	130
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	19/07/2017

**OGGETTO :**

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 94/2017 E N. 98/2017 AVENTE PER OGGETTO: "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA DI - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE NUOVO BANDO", APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
SEGRETERIA GENERALE**

**PREMESSO** che:

- con Determina n. 94 del 14.6.2017 è stato indetto il concorso pubblico per esami relativo alla copertura di un posto di "istruttore direttivo" categoria D1 – tempo pieno e indeterminato, ufficio polizia locale";
- con Determina n. 98 del 16.6.2017 si è rettificata la determina sopra citata di indizione del concorso pubblico;

**RILEVATO** che dall'esito di un esame, operato motu proprio dal sottoscritto, è stato accertato che materialmente in fase di pubblicazione del bando di gara per un mero errore materiale è stato firmato digitalmente un file diverso da quello allegato alla determina n. 98/2017 e che quindi quanto trovasi nel sito web non corrisponde alla volontà espressa nell'atto di determinazione che rende necessario ed opportuno l'annullamento del bando di concorso e la relativa pubblicazione;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., *ex inultis*, Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363);

**RAVVISATA** l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

**CONSIDERATO** che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio a causa dell'errore occorso;

**RIBADITO** che non si è ancora provveduto all'avvio delle procedure di concorso (non essendo scaduto il termine di presentazione delle domande fissata al 15.8.2017), per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

**ACCERTATO** dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**VISTO** l'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, che dispone testualmente: *'Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, cortina 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti (li autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.'*;

**RICHIAMATO** ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990' (Consiglio di Stato, Sez. In, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);*

**RITENUTO** pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

**RICHIAMATE** le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 54 del 24/03/2016 ad oggetto: “programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018. Ricognizione annuale dell’organico. Approvazione dotazione;
- n. 156 del 27/10/2016 con la quale è stata modificata la programmazione di cui sopra, prevedendo per l’anno 2016, a copertura di un posto vacante della dotazione organica, l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Categoria D Posizione economica D1, mediante concorso pubblico previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria previsti ex artt. 30, 34, e 34-bis del D. Lgs. N. 165/2001;
- n. 23 del 16/03/2017 ad oggetto: “programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019. Ricognizione annuale dell’organico. Approvazione dotazione organica – Piano assunzioni 2017-2019 nella quale è stata riconfermata l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D Posizione economica D1, mediante concorso pubblico, avendo l’Ente già espletato la procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34, 34-bis e 30 del D. Lgs. N. 165/2001;

**DATO ATTO** che:

- è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Risorse n. 243 del 25/11/2016 è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo – cat. D1 – ufficio polizia locale;
- in data 25/11/2016 il suddetto avviso di mobilità è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Costa Volpino;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Risorse Tributi e Commercio n. 282 del 19/12/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica dell’avviso di mobilità di cui sopra;

**VISTO** il verbale della Commissione esaminatrice in data 28/12/2016, dal quale si evince che entro il termine indicato dall’avviso pubblico è pervenuta un’unica domanda che è stata ritenuta non ammissibile alla selezione in quanto l’atto amministrativo di nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza del candidato era generico, esclusivamente preventivo e senza la possibilità di procedere all’eventuale mobilità con decorrenza 30/12/2016, “”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

**VISTO** il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in particolare gli articoli da 95 a 122 che disciplinano le modalità per l’espletamento delle procedure concorsuali;

**RECEPITE** le risultanze dell’istruttoria eseguita e ritenuto di approvare il nuovo bando di concorso per esami con le modifiche apportate per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo- Cat. D1 presso l’ufficio Polizia Locale, che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il D. Lgs 165/2001 e s.m.i;
- Vista la Legge n. 241/90 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice della procedura selettiva di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – Cat. D1 – Polizia Locale “, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
3. di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1 - tempo pieno e indeterminato - servizio di polizia locale e di tutti gli atti della procedura selettiva ad esso connessi e conseguenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione '*Amministrazione Trasparente*' - Bandi, e mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, dando atto che lo stesso opera con efficacia '*ex tunc*';
5. di approvare il nuovo bando di concorso per esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1 - tempo pieno e indeterminato - servizio di polizia locale che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera “B” quale parte integrante e sostanziale;
6. di disporre la pubblicazione del predetto bando all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente Sez. “Amministrazione Trasparente” e, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

#### A V V E R T E

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Il Segretario Comunale

BARBERI FRANDANISA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

